

**Norme di
acquacoltura
biologica: le
principali novità e
necessità di
adeguamento**



Presentazione Docente

Dottore Agronomo

Master in Diritto Alimentare. Università della Tuscia

Responsabile Bioagricert srl

Regioni Lazio/Umbria/Abruzzo/Marche

Referente settore Acquacoltura

Docente presso Fondazione ITS Agro

Sistemi di qualità e attività di audit

Certificazione produzioni biologiche

Redazione www.rivistadiagraria.org

donato.ferrucci@bioagricert.it

Donato Ferrucci



CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - Ambito di applicazione



✓ Prodotti agricoli vivi - Prodotti dell'acquacoltura




Riferimenti normativi

REGOLAMENTO (UE) 2018/848

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165

DM 229771 del 20/05/2022. Art. 6



(in attesa di pubblicazione su GU)

DEFINIZIONI

- 1) «acquacoltura»: l'acquacoltura quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
- 2) «prodotti dell'acquacoltura»: i prodotti dell'acquacoltura quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- 3) «impianto di acquacoltura a ricircolo chiuso»: un impianto, sulla terraferma o a bordo di un'imbarcazione, in cui l'acquacoltura è praticata in un ambiente chiuso mediante ricircolo dell'acqua e che dipende da un apporto permanente di energia da fonti esterne per stabilizzare l'ambiente in cui vivono gli animali d'acquacoltura;
- 4) «energia da fonti rinnovabili»: energia da fonti energetiche rinnovabili non fossili, come l'energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idroelettrica, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;
- 5) «incubatoio»: sito destinato alla riproduzione, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali d'acquacoltura, in particolare di pesci, molluschi e crostacei;

DEFINIZIONI

- 6) «vivaio»: sito adibito a un sistema di produzione acquicola intermedio, tra l’incubatoio e la fase di ingrasso. La fase di permanenza in vivaio si conclude entro il primo terzo del ciclo di produzione, eccetto per le specie che subiscono un processo di smoltificazione;
- 7) «inquinamento delle acque»: inquinamento ai sensi dell’articolo 2, punto 33), della direttiva 2000/60/CE e dell’articolo 3, punto 8), della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nelle acque alle quali si applica ciascuna di tali direttive;
- 8) «policoltura»: l’allevamento in acquacoltura di due o più specie, appartenenti di solito a diversi livelli trofici, nella stessa unità di coltura;
- 9) «ciclo di produzione»: la durata di vita di un animale d’acquacoltura o di un’alga, dalla primissima fase di vita (uova fecondate nel caso di animali d’acquacoltura) fino al raccolto;
- 10) «specie allevate localmente»: le specie di acquacoltura che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, punti 6) e 7), del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio (2), nonché le specie enumerate nell’allegato IV del regolamento stesso

Obiettivi. Art. 4

La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

- ✓ *contribuire a tutelare **ambiente** e il clima, contribuire a un alto livello di **biodiversità**, contribuire efficacemente a un ambiente non tossico, promuovere le **filiere corte** e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione*



Articolo 5 – I principi generali, esprimono le **modalità attraverso le quali raggiungere gli obiettivi.**

- **si basano sulla valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure precauzionali e di misure preventive;**

Articolo 6 – Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell'acquacoltura

- ridurre al **minimo l'impiego di risorse non rinnovabili** e di fattori di produzione di origine esterna;
- **riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale** come fattori di produzione per le colture e l'allevamento;
- **mantenere nel tempo la salute dell'ambiente acquatico e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti;**
- **somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 o mangime biologico composto di ingredienti agricoli provenienti dalla produzione biologica, inclusa l'acquacoltura biologica, e di sostanze naturali non agricole**

Articolo 9 – Norme generali di produzione

2. **L'intera azienda è gestita in conformità dei requisiti del presente regolamento** che si applicano alla produzione biologica riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l'allevamento;
6. Sono adottate, se del caso, **misure preventive e precauzionali** in ciascuna fase di produzione, preparazione e distribuzione

Articolo 9 – Norme generali di produzione

7. Fatto salvo il paragrafo 2, un'azienda può essere suddivisa in **unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica, a condizione che :**

Per quanto riguarda le alghe e gli animali di acquacoltura, possono essere interessate le stesse specie, purché ci sia una chiara ed effettiva separazione tra i siti o le unità di produzione

Garanzia richiesta: separazione fisica e adeguate registrazioni a supporto



Articolo 25 quater

Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'acquacoltura

1. L'autorità competente può autorizzare l'allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda, a condizione che sia garantita un'adeguata separazione fisica tra le unità e che vengano predisposte uscite distinte del sistema di distribuzione dell'acqua.
2. Nella fase di ingrasso, l'autorità competente può autorizzare la presenza di unità di acquacoltura biologica e non biologica nella stessa azienda, purché sia rispettato il disposto dell'articolo 6 *ter*, paragrafo 2, del presente regolamento, qualora le fasi di produzione o i periodi di manipolazione degli animali d'acquacoltura siano differenziati.
3. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 9 – Norme generali di produzione

10. Ove, nei casi di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, **non tutte le unità di produzione di un'azienda siano gestite secondo le norme di produzione biologica**, gli operatori:

- a) tengono i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica e in conversione separati da quelli usati per le unità di produzione non biologica;
- b) tengono separati i prodotti ottenuti dalle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica;
- c) provvedono a che siano **tenute adeguate registrazioni per mostrare l'effettiva separazione delle unità di produzione e dei prodotti.**

*Articolo 15 – Norme di produzione per **alghe e animali di acquacoltura***

1. Gli operatori che producono **alghe e animali di acquacoltura** si conformano, in particolare, alle **norme dettagliate di produzione di cui **all'allegato II, parte III****

4. Ai fini del presente articolo e dell'allegato II, parte III, per «densità di allevamento» s'intende
 - il **peso vivo degli animali di acquacoltura per metro cubo di acqua **in qualsiasi momento della fase di ingrasso**** e,
 - per il pesce piatto e i gamberi, il peso per metro quadro di superficie

Articolo 24 – Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l'uso nella produzione biologica

1. La Commissione può autorizzare l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi:


e) come **prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale;**

Articolo 26 – Raccolta di dati riguardanti la disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, di animali biologici e di novellame di acquacoltura biologico

2. Gli Stati membri dispongono di sistemi che consentono agli operatori che commercializzano materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, animali biologici o novellame di acquacoltura biologico, e che sono in grado di fornirli in quantità sufficiente ed entro tempi ragionevoli di rendere pubblici, su base volontaria e a titolo gratuito, unitamente ai loro nomi e recapiti, informazioni su quanto segue

C) il novellame d'acquacoltura biologico disponibile nell'azienda e lo stato sanitario ai sensi della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (1) e la capacità di produzione per ciascuna specie di acquacoltura

il termine «Agricoltura» può, ove opportuno, essere sostituito da «**Acquacoltura**» e le parole, i termini «UE» e «non UE» possono essere sostituite o integrate dal nome di un paese o dal nome di un paese e di una regione, se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese e, se del caso, in quella regione.



Articolo 39 – Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori

1. In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori:

- a) tengono registrazioni per dimostrare la loro conformità al presente regolamento;
- b) effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;
- c) adottano le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al presente regolamento;
- d) forniscono, sotto forma di dichiarazione da firmare e aggiornare, ove necessario:
 - i) la descrizione completa dell'unità di produzione biologica o in conversione e delle attività da svolgere a norma del presente regolamento;
 - ii) le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al presente regolamento;
 - iii) un impegno ...(segue):

Articolo 39 – Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori

un impegno ...:

- a informare per iscritto e senza indebito ritardo gli acquirenti dei prodotti e a scambiare le pertinenti informazioni con l'autorità competente o, se del caso, con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, qualora sia stato comprovato un sospetto di non conformità, non possa essere eliminato un sospetto di non conformità o sia stata accertata una non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti;
- ad accettare il trasferimento del fascicolo relativo al controllo in caso di cambiamento dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo oppure, in caso di ritiro dalla produzione biologica, la conservazione del fascicolo relativo al controllo, per un periodo di almeno cinque anni, da parte dell'ultima autorità di controllo o dell'ultimo organismo di controllo;
- a informare immediatamente l'autorità competente o l'autorità o l'organismo designato in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, in caso di ritiro dalla produzione biologica; e
- ad accettare lo scambio di informazioni con tali autorità od organismi, nel caso in cui gli appaltatori siano soggetti a controlli da parte di autorità di controllo od organismi di controllo differenti.

ALLEGATO II

NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE

(di cui al capo III)

Parte III

Norme di produzione per alghe e animali d'acquacoltura

Parte III: Norme di produzione per alghe e animali d'acquacoltura

1. Requisiti di carattere generale
2. Requisiti per le alghe
3. Requisiti per gli animali di acquacoltura
 - 3.1. Requisiti di carattere generale
 - 3.2. Norme dettagliate per i molluschi

1. Requisiti di carattere generale

1.1. Le attività si svolgono in **luoghi non esposti alla contaminazione** da sostanze o prodotti non autorizzati per l'uso nella produzione biologica o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti.

1.2. Le unità di produzione biologica e quelle di produzione non biologica sono **separate adeguatamente e, laddove possibile, nel rispetto delle distanze di separazione minima fissate dagli Stati membri**. La separazione è determinata dalla situazione naturale, da impianti di distribuzione dell'acqua distinti, dalle distanze, dall'andamento delle maree e dall'ubicazione a monte e a valle dell'unità di produzione biologica. **La produzione di alghe e di animali di acquacoltura non è considerata biologica qualora abbia luogo in luoghi o zone designati dalle autorità degli Stati membri come inadatti a tali attività.**

1.4. È vietata la distruzione di mangrovie.

SEPARAZIONE

- **La situazione naturale, l'andamento delle maree, impianti di distribuzione dell'acqua distinti o l'ubicazione delle unità di produzione biologica a monte delle unità di produzione non biologica, anche con riferimento al regime prevalente delle correnti marine, **determinano questa separazione.****
- **Se le condizioni non garantiscono un'adeguata separazione tra le unità di produzione biologica e non biologica, deve essere rispettata, ove possibile, una distanza minima di 1.000 metri tra il punto di prelievo idrico dell'unità biologica e il punto di scarico dell'unità non biologica nel caso di impianti a terra e di un miglio marino tra le unità nel caso di ambiente marino, fatte salve eventuali norme più restrittive emanate dalle Regioni territorialmente competenti sulla base di criteri oggettivi e non discriminanti.**

SEPARAZIONE

- Nel caso della **molluschicoltura**, se le condizioni esistenti non garantiscono un'adeguata separazione tra le unità di produzione biologica e non biologica, **ove possibile si applica una distanza minima tra unità biologiche e non biologiche di 150 metri.**
- In conformità a quanto previsto dall'Allegato II, Parte III, punto 1.2 del Regolamento le **Autorità degli Stati membri che possono designare i luoghi e le zone ritenute inadatte all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghe marine sono le Regioni territorialmente competenti.**

1. Requisiti di carattere generale

1.3. Per ogni nuovo operatore che chieda il riconoscimento della produzione biologica e che **produca più di 20 tonnellate** di prodotti di acquacoltura all'anno è richiesta una **valutazione ambientale**, appropriata all'unità di produzione, intesa ad accertare le condizioni dell'unità di produzione e dell'ambiente circostante e i probabili effetti del suo esercizio. L'operatore presenta la valutazione ambientale all'autorità di controllo o all'organismo di controllo. **Il contenuto della valutazione ambientale si basa sull'allegato IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).** Se l'unità di produzione è già stata oggetto di una valutazione equivalente, è consentito riutilizzare quest'ultima per lo scopo in questione

(1) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Valutazione Impatto Ambientale

Per “valutazione equivalente” di all’Allegato II, Parte III, punto 1.3 del Regolamento si intende una valutazione il cui contenuto sia, come minimo, formulato in modo da soddisfare gli **otto criteri** predisposti dall’allegato IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Requisiti di carattere generale

ALLEGATO IV Direttiva 2011/92/UE

1. **Descrizione del progetto**, comprese in particolare:

- a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.), risultanti dall'attività del progetto proposto.

2. Una **descrizione sommaria delle principali alternative** prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

3. Una **descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette a un impatto importante** del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

1. Requisiti di carattere generale

ALLEGATO IV Direttiva 2011/92/UE

4. Una descrizione (1) dei probabili effetti rilevanti del **progetto proposto sull'ambiente**:

- a) all'esistenza del progetto;
- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti.

5. La descrizione da parte del committente dei **metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente** di cui al punto 4.

6. Una descrizione delle **misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi** del progetto sull'ambiente.

7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a 6.

8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

(1) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto

1. Requisiti di carattere generale

1.5 L'operatore presenta un **piano di gestione sostenibile** per l'acquacoltura e il raccolto di alghe **proporzionato** all'unità di produzione. Il piano, che è **aggiornato annualmente**, descrive in dettaglio

A) **gli effetti ambientali delle attività svolte**

B) **Il monitoraggio ambientale** che sarà condotto

C) **enumera le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acquatico e terrestre** circostante,

D) **indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione** o all'anno.

Nel piano sono registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura tecnica.

1.6 **Nel piano di gestione sostenibile** sono registrate le misure difensive e preventive prese contro i predatori ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della normativa nazionale. (DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche). **(Art. 2 Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali.).** **Attenzione viene data alle uccisioni e metodi di cattura.**

1. Requisiti di carattere generale

1.7. Se del caso, gli operatori situati in aree adiacenti si coordinano per la stesura dei rispettivi piani di gestione.

1.8. Le aziende acquicole e le aziende specializzate nell'alghicoltura includono nel piano di gestione sostenibile **un calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere all'inizio delle attività**. Se possibile, l'impiego di calore residuo è limitato all'energia da fonti rinnovabili.

PGS

- Il “piano di gestione sostenibile” di cui all’Allegato II, Parte III, punto 1.5 del Regolamento è presentato dall’operatore o gruppo di operatori all’organismo di controllo alla prima applicazione del sistema di controllo e comunque prima dell’emissione del certificato. Tale documento contiene le informazioni riportate nell’Allegato 6 del presente decreto. **L’operatore o gruppo di operatori aggiorna, se del caso, queste informazioni.**

Piano di gestione sostenibile (Allegato II, Parte III, punto 1.5 del Regolamento). Deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1) **piano di monitoraggio ambientale**, con l'indicazione del tipo di indagini previste, in particolare
 - sulla qualità dell'acqua
 - sul rilascio di nutrienti,
 - delle relative modalità di esecuzione e periodicità,
 - degli effetti ambientali delle attività svolte,
 - delle misure atte a limitare gli impatti;
 - **Include la definizione della debita distanza a cui rigettare, se del caso, gli organismi incrostanti rimossi**

- 2) protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo;
- 3) capacità produttiva dell'impianto;
- 4) stima dei prelievi annuali di biomassa selvatica (se del caso);
- 5) dati sul rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno (se del caso);
- 6) misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine;
- 7) sistema di policoltura (se del caso);
- 8) modalità di registrazione delle attività di manutenzione e riparazione dell'attrezzatura tecnica;
- 9) misure adottate per la riduzione dei rifiuti;
- 10) procedure di gestione della documentazione;
- 11) vuoto sanitario dell'impianto (se del caso)
- 12) Relazione che dimostra l'impatto ambientale minimo (in caso di allevamento molluschi)
- 13) misure difensive e preventive prese contro i predatori ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della normativa nazionale

- 2) protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo;
- 3) capacità produttiva dell'impianto;
- 4) stima dei prelievi annuali di biomassa selvatica (se del caso);
- 5) dati sul rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno (se del caso);
- 6) misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine;
- 7) sistema di policoltura (se del caso);
- 8) modalità di registrazione delle attività di manutenzione e riparazione dell'attrezzatura tecnica;
- 9) misure adottate per la riduzione dei rifiuti;
- 10) procedure di gestione della documentazione;
- 11) vuoto sanitario dell'impianto (se del caso)
- 12) Relazione che dimostra l'impatto ambientale minimo (in caso di allevamento molluschi)
- 13) misure difensive e preventive prese contro i predatori ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della normativa nazionale

Registro di produzione

DM 229771 del 20/05/2022. Art. 6

(Art. 34. Punto 5. Art. 39. Punto 1 lett. a) Reg. 2018/848)

Risultati del monitoraggio delle condizioni di benessere degli animali

Valori di ossigeno (in % di saturazione)

Temperatura, Ph (rilevati con frequenza almeno settimanale)

livelli dei nutrienti e della salinità (rilevati stagionalmente e/o in presenza di segni di sofferenza o mortalità degli animali)

Attività svolte sull'impianto

Requisiti di trasporto

- Tipologia di vasche, T, concentrazione in O2
- Pulizia, disinfezione e risciacquo
- Densità

Misure di contenimento dello stress

Inserimento di animali

Raccolte (quantitativi)

Vendite

Registro interventi veterinari

**Piano di gestione della salute degli animali (PGSA)
Allegato II Parte III P. 3.1.4.1**

Prassi in materia di biosicurezza e di profilassi i

Convenzione scritta di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, stipulata con servizi veterinari specializzati negli animali di acquacoltura. Visite minime annue previste: una/anno (una/due anni per i molluschi bivalvi)



La debita distanza dal sito di coltura a cui rigettare, se del caso, gli organismi incrostanti rimossi, in ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato II, Parte III, punti

✓ 3.1.4.1 lettera e) – Sez. Requisiti generali

✓ 3.2.4 lettera b) – Sez. Molluschi

deve essere **stabilita nel piano di gestione sostenibile** in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale. Le aree utilizzate per lo smaltimento dei suddetti residui, devono essere sottoposte al **monitoraggio ambientale previsto dal piano di gestione sostenibile.**

1.9. Preparazione di prodotti non trasformati

Se sulle alghe o sugli animali di acquacoltura sono effettuate **operazioni di preparazione diverse dalla trasformazione**, a tali operazioni si applicano mutatis mutandis i requisiti generali di cui alla parte IV, punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 2.2.3.

2. Requisiti per le alghe

Oltre alle norme generali di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 15 e, se del caso, di cui alla sezione 1 della presente parte, alla raccolta e alla produzione biologica di alghe si applicano le norme stabilite nella presente sezione. **Tali norme si applicano mutatis mutandis alla produzione di fitoplancton.**

2.1. Conversione

2.1.1. Il periodo di conversione per un'unità di produzione per la raccolta di alghe è pari a sei mesi.

2.1.2. Il periodo di conversione per un'unità di produzione per la coltivazione di alghe è pari a sei mesi o a un intero ciclo di produzione, se questo è superiore a sei mesi.

2. Requisiti per le alghe

2.2. Norme di produzione applicabili alle alghe

2.2.1. La raccolta di alghe selvatiche e di parti di esse è considerata produzione biologica a condizione che:

a) le aree di coltura risultino **idonee sotto il profilo della salubrità e siano di stato ecologico elevato**, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE, o siano **di qualità equivalente**:

— a quella delle zone di produzione classificate come **A e B** a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), fino al 13 dicembre 2019, o

— a quella delle corrispondenti zone di classificazione definite negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/625, a decorrere dal 14 dicembre 2019;

b) **la raccolta non comprometta in modo significativo l'equilibrio dell'ecosistema naturale o la conservazione delle specie nella zona di raccolta.**

2. Requisiti per le alghe

2.2.2. Per poter essere considerata biologica, la coltivazione di alghe è praticata in zone con caratteristiche ambientali e di salubrità per lo meno equivalenti a quelle descritte al punto 2.2.1, lettera a). Si applicano inoltre le seguenti norme relative alla produzione:

a) sono attuate pratiche sostenibili in tutte le fasi della produzione, dalla raccolta di stadi giovanili delle alghe al raccolto finale;

b) allo scopo di garantire un ampio patrimonio genetico, giovani alghe selvatiche vengono raccolte periodicamente e introdotte nello stock coltivato al chiuso, così da mantenerne ed elevarne il livello di diversità;

c) non sono utilizzati concimi, eccetto negli impianti al chiuso e soltanto se sono stati autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica a tale scopo.

2.3. Coltivazione di alghe

2.3.1. L'alghicoltura in mare utilizza esclusivamente elementi nutritivi naturalmente presenti nell'ambiente o provenienti dalla produzione di animali di acquacoltura biologica, in tal caso preferibilmente prodotti nelle immediate vicinanze, nell'ambito di un sistema di policoltura.

2.3.2. Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti sono, in modo verificabile, uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata. Possono essere utilizzati soltanto nutrienti di origine vegetale o minerale autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica.

2.3.3. La densità di coltura o l'intensità operativa è debitamente registrata ed è tale da salvaguardare l'integrità dell'ambiente acquatico assicurando che non sia superata la quantità massima di alghe che può essere tollerata senza effetti negativi per l'ambiente.

2.3.4. Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe sono riutilizzati o riciclati ove possibile.

2.4. Raccolta sostenibile di alghe selvatiche.

2.4.1. Per la raccolta delle alghe viene effettuata una stima iniziale, una tantum, della biomassa.

2.4.2. Presso l'unità o nei locali dell'azienda sono tenuti documenti contabili che consentono all'operatore di accertare, e all'autorità di controllo o all'organismo di controllo di verificare, che i raccoglitori abbiano fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità del presente regolamento.

2.4.3. La raccolta viene effettuata in modo tale che le quantità ottenute non incidano in misura rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico. Si adottano misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe e a evitare la raccolta di specie accessorie, per esempio facendo attenzione alla tecnica di raccolta, alle dimensioni minime, all'età, ai cicli riproduttivi e alle dimensioni delle alghe restanti.

2.4.4. Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, devono essere resi disponibili adeguati documenti giustificativi, emessi dall'autorità pertinente designata dallo Stato membro interessato, che dimostrano che la raccolta complessiva è conforme al presente regolamento.

DM 229771 del 20/05/2022. Art. 6

Ai sensi dell'Allegato II, Parte III, punto 2.4.4. del Regolamento i documenti giustificativi che dimostrano che la raccolta complessiva è conforme al Regolamento sono:

- a) la resa annua sostenibile per ciascuna prateria inserita in una zona di raccolta comune o condivisa;
- b) la stima del raccolto annuale effettuato da ciascun operatore o gruppo di operatori nella zona di raccolta comune o condivisa.

3.1. Requisiti di carattere generale

3.1.1. Conversione

Le unità di produzione acquicola, inclusi gli animali in allevamento, caratterizzate dalle seguenti tipologie di impianto sono soggette ai seguenti periodi di conversione:

- a) 24 mesi, per gli impianti che non possono essere prosciugati, puliti e disinfettati;
- b) 12 mesi, per gli impianti che sono stati prosciugati o sottoposti a fermo;
- c) 6 mesi, per gli impianti che sono stati prosciugati, puliti e disinfettati;
- d) 3 mesi, per gli impianti in acque aperte, compresi quelli che producono molluschi bivalvi.

3.1.2. **Origine degli animali di acquacoltura**

3.1.2.1. Per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura, si applicano le seguenti norme:

- a) l'acquacoltura biologica è basata sull'allevamento di **giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da unità di produzione biologica;**
- b) sono utilizzate specie allevate localmente e la riproduzione mira a ottenere linee genetiche più adatte alle condizioni di produzione, per assicurare un buon livello di salute e benessere animale e un buon utilizzo delle risorse alimentari. Sono tenuti a disposizione dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo i documenti giustificativi inerenti l'origine e il trattamento degli animali;
- c) sono scelte specie resistenti e che possano essere prodotte senza arrecare danni rilevanti agli stock selvatici;

3.1 Requisiti di carattere generale

d) **a fini riproduttivi**, possono essere introdotti in azienda **animali selvatici o animali da acquacoltura non biologica solo in casi debitamente giustificati**, qualora non siano disponibili esemplari biologici o sia introdotto nell'unità di produzione nuovo patrimonio genetico a fini riproduttivi, **dopo la concessione di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente che tenga in considerazione il miglioramento dell'adeguatezza del patrimonio genetico**. Questi animali sono **allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione**. Per gli animali inclusi nella lista rossa dell'IUCN delle specie minacciate, l'autorizzazione a utilizzare esemplari selvatici può essere concessa esclusivamente nel contesto di programmi di conservazione riconosciuti dall'autorità pubblica competente responsabile dell'applicazione del programma di conservazione;

3.1 Requisiti di carattere generale

e) la **raccolta di novellame di acquacoltura selvatico a fini di ingrasso** è tassativamente limitata ai seguenti casi:

i) **immissione spontanea** di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti;

ii) **ripopolamento degli avannotti selvatici o delle larve di crostacei** di specie non inclusi nella lista rossa dell'IUCN delle specie minacciate in acquacoltura estensiva all'interno di zone umide, quali stagni di acqua salmastra, zone di marea e lagune costiere, a condizione che:

— **il ripopolamento sia conforme alle misure di gestione approvate dalle autorità competenti al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie interessate, e**

— **gli animali siano nutriti esclusivamente con mangimi naturalmente presenti nell'ambiente.**

In deroga alla lettera a), gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione a fini di ingrasso in un'unità di produzione biologica di un massimo del 50 % di novellame non biologico di specie che non erano allevate come biologiche nell'Unione entro il 1o gennaio 2021, a condizione che almeno gli ultimi due terzi della durata del ciclo di produzione siano gestiti in regime di produzione biologica. Tale deroga può essere concessa per un periodo massimo di 2 anni e non è rinnovabile.

3.1 Requisiti di carattere generale

3.1.2.2. **Riguardo alla riproduzione** si applicano le norme seguenti:

a) non è consentito l'uso di ormoni e di derivati ormonali;

b) non è consentito ricorrere alla produzione artificiale di **linee genetiche monosessuali** (salvo mediante selezione manuale), **all'induzione della poliploidia, all'ibridazione artificiale e alla clonazione;**

c) sono scelte linee genetiche appropriate.



3.1.2.3. **Produzione di novellame Reg. (UE) 2020/427**

Nell'allevamento larvale delle specie ittiche marine, possono essere utilizzati sistemi di allevamento (preferibilmente il «mesocosmo» o «allevamento in grandi volumi»).

Tali sistemi di allevamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) la densità di allevamento iniziale deve essere inferiore a 20 uova o larve per litro;
- b) la vasca di allevamento larvale deve avere un volume minimo di 20 m³; e
- c) le larve devono nutrirsi del plancton naturale che si sviluppa nella vasca, opportunamente integrato da fitoplancton e zooplancton di produzione esterna.

3.1 Requisiti di carattere generale



3.1 Requisiti di carattere generale

3.1.3. **Alimentazione**

3.1.3.1. Per quanto riguarda l'alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli echinodermi, si applicano le seguenti norme:

- a) gli animali sono nutriti con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo;
- b) i regimi di alimentazione perseguono le seguenti priorità:
 - i) salute e benessere degli animali;
 - ii) elevata qualità del prodotto, anche dal punto di vista della composizione nutrizionale del prodotto, che conferisce un'elevata qualità al prodotto finale commestibile;
 - iii) basso impatto ambientale;



3.1 Requisiti di carattere generale

- c) **la frazione vegetale dell'alimentazione è biologica e la frazione dell'alimentazione derivata da fauna acquatica proviene dall'acquacoltura biologica o da attività di pesca certificate come sostenibili** nel quadro di un sistema riconosciuto dall'autorità competente in conformità con i principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013;
- d) **le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, animali, alghe o lieviti, le materie prime per mangimi di origine minerale o microbica, gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici sono utilizzati solo se autorizzati ai sensi del presente regolamento per l'uso nella produzione biologica;**
- e) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di aminoacidi sintetici.

3.1 Requisiti di carattere generale

3.1.3.2. Riguardo ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall'uomo, ma si nutrono di plancton naturale, si applicano le norme seguenti:

a) tali animali filtratori ottengono il soddisfacimento di tutti i bisogni nutrizionali dalla natura, **tranne nel caso del novellame allevato negli schiuditoi e nei vivai;**

b) le zone di sviluppo risultano idonee sotto il profilo della salubrità e sono di **stato ecologico elevato**, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE, o in **buono stato ecologico**, quale definito dalla direttiva 2008/56/CE, o sono di qualità equivalente a:

— quella delle **zone di produzione classificate come A** ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004, fino al 13 dicembre 2019, o

— **quella delle corrispondenti zone di classificazione definite** negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/625, a decorrere dal 14 dicembre 2019.

➤ *Molluschi ... aree risultano modificate (sezione alimentazione)*

Riguardo ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall'uomo, ma si nutrono di plancton naturale, si applicano le norme seguenti:

*le zone di sviluppo risultano idonee sotto il profilo della salubrità e sono di **(1) stato ecologico elevato**, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE, o in **(2) buono stato ecologico**, quale definito dalla direttiva 2008/56/CE,*

O *sono di qualità equivalente a:*



➤ *quella delle **(3) zone di produzione classificate come A** ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004, fino al 13 dicembre 2019, o quella delle corrispondenti zone di classificazione definite negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/625, a decorrere dal 14 dicembre 2019.*

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'Allegato II, Parte III, punto 3.1.3.2 del Regolamento, nelle more della definizione di una norma nazionale volta a definire i criteri per determinare se le zone di sviluppo dei molluschi bivalvi allevati con metodo biologico sono di qualità equivalente a quella delle zone di produzione classificate come di classe A ai sensi del regolamento (UE) 2019/627, **gli allevamenti di molluschi bivalvi che hanno notificato la loro attività entro il 31 dicembre 2021, sono risultati conformi al regolamento (CE) 834/2007 e ricadono in aree di produzione classificate come di classe B ai sensi della normativa vigente, possono essere ritenuti conformi al regolamento (UE) 2018/848 in relazione al requisito della qualità delle acque.** Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali adotterà disposizioni volte a stabilire la certificabilità delle produzioni degli allevamenti in questione.



3.1 Requisiti di carattere generale

3.1.3.3. Norme specifiche sull'alimentazione degli **animali di acquacoltura carnivori** Gli animali di acquacoltura carnivori sono nutriti in via prioritaria con:

- a) **mangimi biologici** di origine acquicola;
- b) farina di pesce e olio di pesce ricavati da scarti di pesci, crostacei o molluschi provenienti **dall'acquacoltura biologica**;
- c) farina di pesce e olio di pesce, nonché materie prime per mangimi di origine ittica ricavati da scarti di pesci, crostacei e molluschi catturati per il consumo umano nell'ambito della **pesca sostenibile**;
- d) farina di pesce e olio di pesce, nonché materie prime per mangimi di origine ittica ricavati da pesci, crostacei o molluschi interi catturati nell'ambito della **pesca sostenibile** e non destinati al consumo umano;
- e) materie prime per mangimi biologiche di origine vegetale o animale.

3.1 Requisiti di carattere generale

3.1.3.4. Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali di acquacoltura

Nella fase di ingrasso, **i pesci allevati in acque interne, i gamberi peneidi e i gamberi di acqua dolce, nonché i pesci tropicali di acqua dolce**, sono nutriti come indicato di seguito:

a) con **mangimi naturalmente presenti negli stagni e nei laghi**;

b) qualora i mangimi naturali di cui alla lettera a) non siano disponibili in quantità sufficiente, **possono essere somministrati mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell'azienda, o alghe**. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di utilizzare tali mangimi aggiuntivi;

3.1 Requisiti di carattere generale

- c) laddove le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente alla lettera b):
- i) la razione alimentare dei gamberi peneidi e dei gamberi di acqua dolce (*Macrobrachium* spp.) può contenere al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile;
 - ii) la razione alimentare del pangasio (*Pangasius* spp.) può contenere al massimo il 10 % di farina di pesce o di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile.

Nei vivai e negli incubatoi nella fase di ingrasso e nelle prime fasi di vita il **colesterolo biologico** può essere utilizzato per integrare i regimi alimentari dei gamberi peneidi e dei gamberetti di acqua dolce (*Macrobrachium*, spp.) ai fini delle rispettive esigenze alimentari quantitative.

Requisiti per gli animali di acquacoltura 3.1 di carattere generale

3.1.3.4. Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali di acquacoltura

b) qualora i mangimi naturali di cui alla lettera a) non siano disponibili in quantità sufficiente, possono essere somministrati mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell'azienda, o alghe. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di utilizzare tali mangimi aggiuntivi;

DM 229771 del 20/05/2022. Art. 6



I documenti giustificativi di cui all'Allegato II, Parte III, punto 3.1.3.4 lettera b), del Regolamento sono rappresentati da prescrizioni rilasciate da medici veterinari specializzati.

3.1.4. **Assistenza sanitaria** - 3.1.4.1. **Profilassi**

Per quanto riguarda la **profilassi**, si applicano le seguenti norme:

- a) la prevenzione delle malattie si basa sul mantenimento degli animali in ottime condizioni mediante adeguata ubicazione, che tenga conto, tra l'altro, delle esigenze delle specie, con riferimento alla buona qualità dell'acqua, ai flussi idrici e ai ricambi, nonché mediante una progettazione ottimale delle aziende, l'applicazione di buone pratiche zootecniche e di gestione, comprese la pulizia e disinfezione periodiche dei locali, la somministrazione di mangimi di elevata qualità, appropriate densità di allevamento e procedure di selezione di razze e linee genetiche idonee;
- b) è consentito l'uso di medicinali veterinari ad azione immunologica;
- c) il **piano di gestione della salute degli animali** descrive le prassi in materia di biosicurezza e di profilassi e comprende una convenzione scritta di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, stipulata con servizi veterinari specializzati negli animali di acquacoltura, i quali visitano l'azienda almeno una volta all'anno o, nel caso dei molluschi bivalvi, almeno una volta ogni due anni;

3.1 Requisiti di carattere generale

- d) gli impianti, l'attrezzatura e gli utensili utilizzati in azienda sono debitamente puliti e disinfettati;
- e) gli organismi incrostanti sono rimossi unicamente a mano o con mezzi fisici ed eventualmente rigettati in mare a debita distanza dal sito di allevamento;
- f) **per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura possono essere utilizzati soltanto prodotti autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica (fino al 31 12 2023 si applica l'allegato VII del Reg. (CE) 889/2008);**
- g) per quanto riguarda il fermo degli impianti, si applicano le seguenti norme: 
- i) l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o **l'organismo di controllo stabilisce se occorre un periodo di fermo e determina la sua durata adeguata**, che sarà applicata e documentata dopo ogni ciclo di produzione negli impianti di contenimento marittimi in acque aperte; 
- ii) il fermo non è obbligatorio per gli allevamenti di molluschi bivalvi;
- iii) durante il fermo, le gabbie o altre strutture utilizzate per la produzione di animali di acquacoltura sono svuotate, disinfettate e lasciate vuote prima di essere riutilizzate;

**Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l'uso nella produzione biologica
(Reg. UE 848/18 art. 24 → Reg. UE 1165/2021 ← ex Reg.Ce 889/08 all. VIII e IX)**

ALLEGATO IV

Prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848

		NOVITA'
parte A	Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale	I prodotti per la pulizia e la disinfezione elencati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023 per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, alle condizioni di cui all'allegato IV, parte D, del presente regolamento.
parte B	Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola	
parte C	Prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio	è un nuovo requisito, si applicherà dal 1° gennaio 2024, attualmente non esiste un elenco. Il gruppo EGTOP ha pubblicato un primo lavoro preparatorio

Allegato VII del Reg. (CE) 889/2008)

2.2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 e della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in presenza o in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:

- Calcare (carbonato di calcio) per la regolazione del pH
- Dolomite per la correzione del pH (uso limitato alla gambericoltura)
- Cloruro di sodio
- Acqua ossigenata
- Percarbonato di sodio
- Acidi organici (acido acetico, acido lattico, acido citrico)
- Acido umico
- Acidi perossiacetici
- Acido peracetico e acido perottanoico
- Iodofori (solo in presenza di uova).

2.1. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:

- Ozono
- Ipoclorito di sodio
- Ipoclorito di calcio
- Idrossido di calcio
- Ossido di calcio
- Soda caustica
- Alcole
- Solfato di rame: solo fino al 31 dicembre 2015
- Permanganato di potassio
- Panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale (uso limitato alla gambericoltura)
- Miscela di perossimonosolfato di potassio e cloruro di sodio che producono acido ipocloroso

In relazione all'Allegato II, Parte III, punto 3.1.4.1 lettera g) del Regolamento, è **obbligatorio il fermo degli impianti di allevamento**, o di parti di essi in caso di cicli sovrapposti, al termine di ogni ciclo produttivo, ad esclusione della molluschicoltura. La durata del fermo, stabilita dall'organismo di controllo, è di almeno 7 giorni. Fra i criteri da utilizzare, per stabilire la durata del prolungamento del fermo, sono considerati:

- a) **la valutazione ambientale;**
- b) **i risultati del piano di monitoraggio ambientale previsto dal piano di gestione sostenibile;**
- c) **il piano di gestione della salute degli animali;**
- d) **i risultati del monitoraggio delle condizioni di benessere degli animali contenuti nel registro di produzione.**

3.1 Requisiti di carattere generale

- h) se del caso, **il mangime non consumato, le feci e gli animali morti sono rimossi rapidamente per evitare ogni rischio di degrado ambientale significativo** della qualità dell'acqua, per scongiurare il pericolo di malattie e per non attirare insetti e roditori;
- i) l'uso di raggi ultravioletti e di ozono è consentito solo negli incubatoi e nei vivai;
- j) per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci pulitori, oltre che di soluzioni a base di acqua dolce, acqua di mare e cloruro di sodio.

3.1 Requisiti di carattere generale

3.1.4.2. Trattamenti veterinari

Per quanto riguarda i trattamenti veterinari, si applicano le seguenti norme:

- a) le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali. **I medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità**, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altri prodotti non è appropriato. Sono stabilite, se del caso, restrizioni relative ai cicli di trattamento e ai periodi di sospensione;
- b) sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto dell'Unione;
- c) qualora, nonostante le misure preventive poste in essere per tutelare la salute degli animali di cui al punto 3.1.4.1, insorga un problema sanitario, si può ricorrere a trattamenti veterinari nel seguente ordine di preferenza:
 - i) sostanze di origine vegetale, animale o minerale in diluizione omeopatica;
 - ii) vegetali ed estratti vegetali non aventi effetti anestetici; e
 - iii) sostanze quali oligoelementi, metalli, immunostimolanti naturali o probiotici autorizzati;

3.1 Requisiti di carattere generale

d) ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, **la somministrazione di medicinali allopatrici è limitata a due cicli di trattamento all'anno**. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatrici sono limitati a un solo ciclo. **Qualora siano superati i limiti dei trattamenti allopatrici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere immessi sul mercato come prodotti biologici;**

e) le cure antiparassitarie, a eccezione dei piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri, sono limitate come segue:

i) per il salmone: al massimo due cicli di trattamento all'anno o un ciclo di trattamento all'anno se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi;

ii) per tutte le specie tranne il salmone: due cicli di trattamento all'anno o un ciclo di trattamento all'anno se il ciclo di produzione è inferiore a 12 mesi;

iii) per tutte le specie: al massimo quattro cicli di trattamento in totale, a prescindere dalla durata del ciclo di produzione della specie».

3.1 Requisiti di carattere generale

f) **il periodo di sospensione** per la somministrazione di medicinali allopatrici e di antiparassitari ai sensi della lettera d), inclusi i trattamenti previsti dai piani di lotta e dai piani di eradicazione obbligatori, è **doppio rispetto al tempo di attesa** di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora quest'ultimo non sia specificato, è pari a 48 ore;

g) **qualsiasi uso di medicinale veterinario è dichiarato** all'autorità competente o, se del caso, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo **prima che gli animali siano commercializzati come prodotto biologico**. Lo stock trattato deve essere chiaramente identificabile.

3.1.5. Stabulazione e pratiche zootecniche

3.1.5.1. Sono **vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale**, eccetto negli incubatoi e nei vivai o negli impianti per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico.

3.1.5.2. Il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con mezzi artificiali è autorizzato unicamente negli incubatoi e nei vivai. Per riscaldare o raffreddare l'acqua in tutte le fasi della produzione può essere utilizzata acqua sorgiva o di pozzo.

3.1.5. Stabulazione e pratiche zootecniche

3.1.5.3 L'ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura è concepito in modo tale che, in funzione delle esigenze proprie di ciascuna specie, gli animali di acquacoltura (**Allegato II Reg. UE 2020/464**):

- a) dispongano di spazio sufficiente per il loro benessere e siano allevati alla densità di allevamento appropriata ai sensi degli atti di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 3;
- b) siano allevati in acque di buona qualità con, fra l'altro, flusso e ricambio idrico adeguati, sufficiente ossigenazione e basso livello di metaboliti;
- c) siano allevati in condizioni di temperatura e di luce confacenti alle esigenze della specie e che tengano conto dell'ubicazione geografica.

3.1 Requisiti di carattere generale

Per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci allevati, si procede al **monitoraggio e alla valutazione delle loro condizioni** (ad esempio: pinne danneggiate o altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua.

Nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo è quanto più possibile simile a quello naturale. Nel caso della carpa e di specie simili:

- il fondo è costituito da terra naturale;
- la fertilizzazione degli stagni e dei laghi con sostanze organiche e minerali è praticata solo con concimi e ammendanti autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica, fino ad un massimo di 20 kg di azoto per ettaro;
- sono vietati i trattamenti con prodotti chimici di sintesi per il controllo delle idrofite e della copertura vegetale presenti nelle acque di allevamento.

I risultati del “monitoraggio e valutazione delle condizioni dei pesci allevati”, per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci di allevamento di cui all’Allegato II, Parte III, punto **3.1.5.3** del Regolamento, sono riportati nel **registro di produzione**.

Nello stesso registro sono annotati, inoltre,

- i valori di ossigeno (in % di saturazione),
- temperatura, Ph (rilevati con frequenza almeno settimanale),
- i livelli dei nutrienti e della salinità (rilevati stagionalmente e/o in presenza di segni di sofferenza o mortalità degli animali).

3.1 Requisiti di carattere generale

3.1.5.4. Gli impianti di contenimento acquatici sono progettati e costruiti in modo che i ricambi idrici e i parametri fisico-chimici tutelino la salute e il benessere degli animali e rispondano alle loro esigenze comportamentali.

Sono rispettate le caratteristiche specifiche degli impianti di produzione e degli impianti di contenimento per specie o gruppo di specie ai sensi degli atti di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

3.1.5.5. Le unità di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) i sistemi a flusso continuo consentono di monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che in uscita;

b) almeno il 10 % della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») è coperto da vegetazione naturale.



3.1 Requisiti di carattere generale

3.1.5.6. Gli impianti di contenimento in mare devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) **sono situati in luoghi in cui le correnti, la profondità e il ricambio dell'acqua nel corpo idrico siano atti a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante;**

b) le gabbie sono progettate, costruite e mantenute in modo adeguato per quanto riguarda l'esposizione all'ambiente operativo.

3.1.5.7. Gli impianti di contenimento sono progettati, localizzati e gestiti in modo da minimizzare il rischio di fuga.

3.1.5.8. In caso di fuga di pesci o di crostacei, sono prese opportune disposizioni per limitare l'impatto sull'ecosistema locale, procedendo eventualmente alla loro ricattura. **Sono tenute le relative registrazioni.**

3.1.5.6. Gli impianti di contenimento in mare devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) sono situati in luoghi in cui le correnti, la profondità e il ricambio dell'acqua nel corpo idrico siano atti a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante;

DM 229771 del 20/05/2022. Art. 6

In relazione all'Allegato II, Parte III, **punto 3.1.5.6** lettera a), del Regolamento, **per condizioni atte a minimizzare l'impatto sul fondo marino** e sul corpo idrico circostante, si intende una **velocità della corrente non inferiore ad un valore medio annuo di 2 cm/sec ed una profondità, relativa al sito d'impianto, non inferiore a 20 metri**, fatte salve eventuali norme più restrittive emanate dalle Regioni competenti per territorio sulla base di criteri oggettivi e non discriminanti che devono essere comunicate al Mipaaf. **Tali condizioni non si applicano alla molluschicoltura.** La Regione competente per territorio che dimostri la possibilità di minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante in zone territorialmente circoscritte aventi profondità inferiore a 20 metri presenta una richiesta, suffragata da idonea documentazione scientifica, al Mipaaf che, previa valutazione tecnica, risponde entro 30 giorni, rilasciando, se del caso, specifica deroga.

3.1 Requisiti di carattere generale

3.1.5.9. Per la produzione di animali di acquacoltura in stagni, vasche o vasche rettangolari «raceway», le aziende sono dotate di letti filtranti naturali, di vasche di decantazione, di filtri biologici o di filtri meccanici per la raccolta dei nutrienti residui oppure utilizzano alghe o animali (molluschi bivalvi) che contribuiscono a migliorare la qualità dei reflui. Se del caso, il monitoraggio degli effluenti ha luogo ad intervalli regolari.

3.1.6. Benessere degli animali

3.1 Requisiti di carattere generale

3.1.6.1. Gli addetti alla cura degli animali di acquacoltura possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali.

3.1.6.2. **Gli animali di acquacoltura sono manipolati il meno possibile e con la massima cura.** Si utilizzano attrezzi e protocolli adatti per evitare stress e lesioni fisiche che possano verificarsi in occasione delle manipolazioni. I riproduttori sono manipolati in modo da evitare il più possibile stress e lesioni fisiche, eventualmente sotto anestesia. Le operazioni di selezione per taglia sono limitate al minimo e utilizzate solo ove necessario per garantire il benessere dei pesci.

3.1 Requisiti di carattere generale

3.1.6.3. L'illuminazione artificiale è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) la durata della luce diurna può essere prolungata con luce artificiale non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale degli animali: **tale tempo massimo non supera le 14 ore giornaliere, eccetto ove necessario a fini riproduttivi;**

b) si evitano bruschi cambiamenti di intensità luminosa al momento dell'alternanza giorno notte, usando lampade a spegnimento o accensione progressive o mantenendo accese luci di ambiente.

3.1 Requisiti di carattere generale

3.1.6.4. L'aerazione è consentita al fine di assicurare il benessere e la salute degli animali. Gli aeratori meccanici sono azionati di preferenza da fonti energetiche rinnovabili.

3.1.6.5. **L'ossigeno può essere utilizzato solo per esigenze di salute e benessere degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto**, limitatamente alle seguenti circostanze:

- a) casi eccezionali di cambiamento della temperatura, abbassamento della pressione atmosferica o inquinamento accidentale delle acque;
- b) operazioni sporadiche di gestione degli stock, come campionamento e cernita;
- c) necessità di garantire la sopravvivenza dello stock d'allevamento.

3.1 Requisiti di carattere generale

3.1.6.6. Sono prese misure appropriate per **limitare al minimo la durata del trasporto di animali di acquacoltura.**

3.1.6.7. **Agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze nel corso della loro intera vita oltre che, al momento della macellazione.**

3.1.6.8. È vietata l'ablazione del peduncolo oculare, incluse tutte le pratiche simili, come la legatura, l'incisione e lo schiacciamento.

3.1.6.9. **Le tecniche di macellazione fanno immediatamente cadere il pesce in stato di incoscienza e lo rendono insensibile al dolore.** La manipolazione prima della macellazione è eseguita in modo da evitare lesioni, mantenendo nel contempo la sofferenza e lo stress a un livello minimo. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione.

3.2 Norme dettagliate per i molluschi



3.2.1. **Origine del seme**

Per quanto riguarda l'origine del seme, si applicano le seguenti norme:

a) nel caso dei molluschi bivalvi può essere utilizzato **seme selvatico raccolto al di fuori dell'unità di produzione, a condizione che non siano arrecati danni rilevanti all'ambiente**, che ciò sia consentito dalla legislazione locale e che il seme selvatico provenga da:

i) colonie a rischio di sopravvivenza nelle condizioni climatiche invernali o in soprannumero rispetto al fabbisogno; o

ii) insediamenti naturali di novellame su collettori;

3.2 *Norme dettagliate per i molluschi*

- b) per l'ostrica concava (*Crassostrea gigas*) è data la preferenza allo stock riprodotto selettivamente per limitare la deposizione delle uova in natura;
- c) sono tenute, a fini di tracciabilità, le registrazioni attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del seme selvatico;**
- d) il seme selvatico può essere raccolto esclusivamente dopo la concessione dell'autorizzazione dell'autorità competente.**

3.2.2. Stabulazione e pratiche zootecniche

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

- a) la produzione può essere praticata nello stesso specchio d'acqua in cui è praticata la produzione di pesci e alghe in un **sistema di policoltura documentato nel piano di gestione sostenibile**. I molluschi bivalvi possono essere allevati anche in associazione con molluschi gasteropodi, quali la littorina, in policoltura;
- b) **la produzione biologica di molluschi bivalvi è praticata in aree delimitate da paletti, galleggianti o altri segni visibili** ed è eventualmente racchiusa in sacche di rete, gabbie o altri manufatti;
- c) gli allevamenti biologici di molluschi e crostacei provvedono a limitare il più possibile i rischi per le specie protette. Se sono usate reti antipredatori, queste sono innocue per gli uccelli tuffatori.

3.2.3. Coltura

Per quanto riguarda la coltura, si applicano le seguenti norme:

- a) la coltura su corde per mitili e con altri metodi elencati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, può essere praticata nella produzione biologica;
- b) la **molluschicoltura di fondo è autorizzata a condizione che non siano arrecati danni rilevanti all'ambiente nei siti di coltura e di raccolta. Al piano di gestione sostenibile sono aggiunti, come capitolo distinto, uno studio e una relazione che dimostrano l'impatto ambientale minimo** e che l'operatore fornisce all'autorità competente o, se del caso, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo prima dell'avvio delle operazioni.

3.2.4. Gestione

Per quanto riguarda la gestione, si applicano le seguenti norme:

- a) nella produzione è applicata una **densità di allevamento non superiore a quello usuale nella produzione locale di molluschi non biologici**. In funzione della biomassa e al fine di assicurare il benessere degli animali e un'elevata qualità dei prodotti, si procede ad operazioni di cernita, diradamento e adeguamento della densità di allevamento;
- b) **gli organismi incrostanti sono rimossi a mano o con mezzi fisici ed eventualmente rigettati in mare a debita distanza dal sito di coltura**. Per combattere gli organismi incrostanti competitivi, i molluschi possono essere trattati con una soluzione di calce una sola volta durante il ciclo di produzione.

3.2 *Norme dettagliate per i molluschi*

3.2.5. Norme specifiche sull'ostricoltura

È consentita la coltura in sacche su cavalletti. Queste o altre strutture per l'allevamento delle ostriche sono posizionate in modo da non formare una barriera continua lungo il litorale. Le ostriche sono collocate con cura nei parchi in funzione dell'andamento delle maree, al fine di ottimizzare la produzione. La produzione soddisfa i requisiti indicati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

ALLEGATO III - RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI

4. Trasporto di pesci vivi

4.1. I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte, contenenti acqua pulita la cui temperatura e la cui concentrazione di ossigeno disciolto ne soddisfino le esigenze fisiologiche.

4.2. Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche sono pulite, disinfettate e sciacquate meticolosamente.

4.3. Sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress. La densità durante il trasporto non raggiunge un livello che risulti pregiudizievole per la specie.

4.4. **Sono tenute le registrazioni per le operazioni di cui ai punti da 4.1 a 4.3.**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464

CAPO III - ANIMALI DI ACQUACOLTURA

Articolo 22 - **Norme dettagliate applicabili agli animali di acquacoltura per specie o gruppo di specie**

Gli operatori che producono animali di acquacoltura si conformano alle **norme dettagliate per specie o per gruppo di specie** di cui all' **allegato II** relativamente alla densità di allevamento e alle caratteristiche specifiche dei sistemi di produzione e dei sistemi di contenimento.

ALLEGATO II

**NORME DETTAGLIATE RELATIVE ALLA DENSITÀ DI
ALLEVAMENTO E ALLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI
SISTEMI DI PRODUZIONE E DEGLI IMPIANTI DI
CONTENIMENTO PER GLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA DI CUI
ALL'ARTICOLO 22**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464

Parte I: salmonidi in acque dolci

Salmotrota (*Salmo trutta*) — Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) — Salmerino di fontana nordamericano (*Salvelinus fontinalis*)
— Salmone (*Salmo salar*) — Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) — Temolo (*Thymallus thymallus*) — Salmerino di lago
nordamericano (*Salvelinus namaycush*) — Salmone del Danubio (*Hucho hucho*)

Sistemi di produzione	Gli allevamenti da ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell'ossigeno di almeno il 60 % per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l'eliminazione degli effluenti.
Densità di allevamento massima	Salmonidi non elencati sotto: 15 kg/m ³ Salmone: 20 kg/m ³ Salmotrota e trota iridea: 25 kg/m ³ Salmerino alpino: 25 kg/m ³

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464

Parte II: salmonidi in acque marine

Salmone (*Salmo salar*) — Salmotrota (*Salmo trutta*) — Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*)

Densità di allevamento massima	10 kg/m ³ in recinti di rete
--------------------------------	---

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464

Parte III: merluzzi (*Gadus morhua*) e altri gadidi, spigole (*Dicentrarchus labrax*), orate di mare (*Sparus aurata*), ombrine boccardoro (*Argyrosomus regius*), rombi (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]), pagri mediterranei (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]), ombrine ocellate (*Sciaenops ocellatus*) e altri sparidi, nonché sigani (*Siganus spp.*)

Sistemi di produzione	Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma.
Densità di allevamento massima	Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m ³ Per il rombo: 25 kg/m ²

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464

Parte IV: spigole, orate, ombrine boccadoro, triglie (Liza, Mugil) e anguille (Anguilla spp.) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere

Sistema di contenimento	Saline tradizionali trasformate in unità di acquacoltura e simili lagune a marea
Sistemi di produzione	Per garantire il benessere delle specie occorre effettuare l'adeguato rinnovo dell'acqua. Almeno il 50 % degli argini deve avere una copertura vegetale. Sono richiesti stagni di depurazione lagunari.
Densità di allevamento massima	4 kg/m ³

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464

Parte V: storioni in acque dolci.

Specie interessata: famiglia Acipenser

Sistemi di produzione	Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali. L'effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell'acqua in entrata.
Densità di allevamento massima	30 kg/m ³

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464

Parte VI: pesci in acque interne

Specie interessate: famiglia delle carpe (Cyprinidae) e altre specie affini in regime di policoltura, tra cui pesce persico, luccio, pesce gatto, coregonidi, storione. Pesce persico (*Perca fluviatilis*) in monocoltura

Sistemi di produzione	<p>In stagni che devono essere completamente prosciugati a intervalli regolari e in laghi. I laghi devono essere adibiti esclusivamente alla produzione biologica, comprese le colture vegetali sulle sponde.</p> <p>L'area di cattura della peschiera deve essere provvista di adduzione di acqua pulita e deve essere di dimensioni tali da offrire un benessere ottimale per i pesci. Una volta raccolti, i pesci devono essere conservati in acqua pulita.</p> <p>Intorno ai bacini piscicoli devono essere mantenute aree a vegetazione spontanea fungenti da zona cuscinetto rispetto ai terreni esterni non interessati dall'attività di allevamento condotta secondo le norme dell'acquacoltura biologica.</p> <p>La «policoltura» deve essere praticata nella fase di ingrasso, a condizione che vengano rispettati i criteri enunciati nel presente allegato per le altre specie di pesci lacustri.</p>
Densità di allevamento massima	La produzione totale, per tutte le specie, è limitata a 1 500 kg di pesci per ettaro l'anno (indicata come resa di produzione in virtù delle caratteristiche specifiche del sistema di produzione).
Densità di allevamento massima solo per pesce persico in monocoltura	20 kg/m ³

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464

Parte VII: gamberi peneidi e gamberetti di acqua dolce (*Macrobrachium* sp.)

Sistemi di produzione	Gli stagni devono essere costruiti su terreni argillosi sterili per minimizzare l'impatto ambientale. Essi devono essere costruiti con l'argilla naturale preesistente.
Densità di allevamento massima	Semina: massimo 22 post-larve/m ² Biomassa massima in un dato momento: 240 g/m ²

Parte VIII: gamberi. Specie interessata: *Astacus astacus*.

Densità di allevamento massima	Per i gamberi di piccole dimensioni (< 20 mm): 100 individui per m ² . Per i gamberi di dimensioni intermedie (20-50 mm): 30 individui per m ² . Per i gamberi adulti (> 50 mm): 5 individui per m ² , purché siano disponibili nascondigli adeguati.
--------------------------------	--

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464

Parte IX: molluschi ed echinodermi

Sistemi di produzione

Filari, zattere, coltura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di rete, pali per le cozze «bouchot» nonché altri sistemi di contenimento. Per l'allevamento di mitili su zattere galleggianti, il numero di funi sospese non deve essere superiore a una per metro quadro di superficie. La lunghezza delle funi non deve superare i 20 metri. Non è consentito sfilacciare le funi durante il ciclo di produzione, tuttavia la suddivisione delle funi sospese è consentita nella fase iniziale purché non aumenti la densità di allevamento.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464

Parte X: pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (*Chanos chanos*), tilapia (*Oreochromis sp.*), pangasio (*Pangasius sp.*)

Sistemi di produzione	Stagni e gabbie di rete
Densità di allevamento massima	Pangasio: 10 kg/m ³ Tilapia: 20 kg/m ³

Il team

